

COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI LECCO

www.comune.costamasnaga.lc.it

CAP 23845 - TEL 031-358981 - FAX 031-879022 - P.IVA 00603040130 - COD. FISC. 82002850137

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del Registro delle Deliberazioni in data 15.4.2010

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

L'anno DUEMILADIECI il giorno QUINDICI del mese di APRILE alle ore 19.30 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione;

Fatto l'appello nominale risultano:


CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) BONACINA UMBERTO	X	
2) ANZANI BRUNO		X
3) CAZZANIGA ANNA	X	
4) POZZI CRISTIAN	X	
5) VIGANO' EUGENIO	X	
6) COLOMBO ANASTASIO	X	
7) SOLA GIUSEPPINA	X	
8) RATTI GAETANO	X	
9) COLOMBO LUIGINO	X	
10) FRIGERIO CARMEN ANNA	X	
11) PANZERI SABINA	X	
12) CATTANEO LIVIO	X	
13) LIMONTA GIANNI LUCA	X	
14) ASTOLI FRANCESCO	X	
15) BRAMBILLA FEDERICA	X	
16) VIGANO' LINDA	X	
17) PANZERI PAOLINO.	X	
ASSESSORE NON CONSIGLIERE		
1) CORBETTA MAURIZIO	X	

Partecipa all'Adunanza il dott. Mauro Bacchini Segretario Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, Umberto Primo Bonacina e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Pubblicata il 20 APR 2010

n.



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI LECCO

www.comune.costamasnaga.lc.it

CAP 23845 - TEL 031-358981 - FAX 031-879022 - P.IVA 00603040130 - COD. FISC. 82002850137

Entra il Consigliere Astoli Francesco – Presenti n. 16

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15.4.2010

Oggetto: **“Esame ed approvazione nuovo Regolamento di polizia mortuaria.”**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 16 relativa all'oggetto;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica, allegati;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Affari Generali – Istituzionali – Economico-Finanziari, espresso nella seduta in data 13.4.2010;

UDITO il Sindaco, il quale illustra le innovazioni introdotte rispetto al precedente regolamento, sottolineando che le stesse consistono in un adeguamento delle norme regolamentari alla normativa regionale, nonché in una generalizzata riduzione della durata delle concessioni cimiteriali a trenta anni e in un aggiornamento delle tariffe, ferme da anni. A tale proposito, come già spiegato in Commissione, le tariffe dei colombari non sono state raddoppiate, per non risultare troppo onerose per i cittadini, a fronte anche della riduzione della durata della concessione;

UDITI i seguenti interventi:


- del Capogruppo della Maggioranza Consiliare “Al Centro il Cittadino”, Consigliere Viganò Eugenio, il quale preannuncia il voto favorevole ed auspica adeguamenti tariffari più ravvicinati nel tempo;

- del Capogruppo della Minoranza Consiliare “Insieme per Costa Masnaga”, Consigliere Panzeri Paolino, il quale ritiene, come già auspicato in Commissione, che le tariffe dovrebbero coprire i costi per la realizzazione dei colombari; per tale solo motivo, preannuncia l'astensione del suo gruppo;

CON VOTI favorevoli n. 14 – contrari zero, essendo n. 16 i presenti dei quali n. 14 i votanti e n. 2 gli astenuti (Consiglieri di Minoranza Panzeri Paolino e Viganò Linda), espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI LECCO

www.comune.costamasnaga.lc.it

CAP 23845 - TEL 031-358981 - FAX 031-879022 - P.IVA 00603040130 - COD. FISC. 82002850137

N. 17 Registro Proposte Deliberazioni del Consiglio Comunale del 15.4.2010

Il Sindaco

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"Esame ed approvazione nuovo regolamento di polizia mortuaria", nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 44 del 18.05.1988, resa esecutiva dal Co.Re.Co di Milano in data 01.07.1988 con atto n. 18202, è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria e modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 08.03.2001 e n. 19 del 25.02.1997;

Dato atto che si presenta la necessità di adeguare il nuovo regolamento alla nuova normativa regionale;

Dato atto che è stato predisposto il nuovo testo regolamentare, che viene allegato quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 92 articoli;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione del nuovo Regolamento di polizia mortuaria;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria che si compone di n. 92 articoli che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare altresì atto che il Responsabile dei Servizi Economico- Finanziari disporrà l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

Il Sindaco

dott. Umberto Bonacina

COMUNE DI COSTA MASNAGA
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del C.C. del 15/04/2010 n. ____

Titolo I – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 1 – Denuncia dei casi di morte

1. È fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui è avvenuto il decesso.

Art. 2 – Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

1. A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e dell'art. 1 comma 1 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 i medici curanti devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio ne è stata la causa.

2. La denuncia di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto centrale di Statistica.

3. Ai medici necroscopici, salvi i casi di cui all'art. 1 comma 4 e 5 del D.P.R. n. 285/90, spetta il compito di accertare la morte, non prima di 15 ore e non dopo 30 ore dal decesso, come previsto dall'art. 4 commi 4 e 5 del medesimo D.P.R.

4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 3 – Denuncia dei casi di morte all'Autorità giudiziaria

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4 – Rinvenimento di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne direttamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'unità sanitaria locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria ad incaricare il medico necroscopico per l'esame del materiale rinvenuto ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 5 – Visita del medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune il medico necroscopo, su incarico dell'Autorità sanitaria locale competente, esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238.

2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Art. 6 – Casi di morte per malattia infettiva

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.
3. Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 8 – Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, si seguono le disposizioni stabiliti negli articoli 1,2,3 e 5 del presente regolamento.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere accolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 9 – Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15 febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privata quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano, per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il responsabile del servizio di igiene pubblica può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause della morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritengano necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa della morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la miglior cura.
5. I risultati del riscontro diagnostico devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dall'Azienda Sanitaria Locale.

Titolo II – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10 – Periodo di osservazione normale

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservanti, a conservazione in celle frigorifere né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento nonché quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975 n. 664 e s.m.i.

Art. 11 – Periodo di osservazione cautelativo

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art. 12 – Riduzione del periodo di osservazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva od il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico necroscopo dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 13 – Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali

manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiatura di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.

2. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle 24 ore dal decesso.

Art. 14 – Depositi di osservazione

1. Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione le salme di persona è disciplinato dall'art. 41 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i.

Titolo III – DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15 – Deposizione del cadavere nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente articolo il cadavere debitamente vestito o avvolto in lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

3. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 16 – Caratteristiche della cassa

1. Le caratteristiche della cassa devono corrispondere a quanto stabilito nell'art. 18 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 nonché nell'Allegato 3 dello stesso.

Titolo IV – TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17 – Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è disciplinato dall'art. 16,17 e 19 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dall'art. 6 della Legge regionale 18 novembre 2003 n. 22 e dagli artt. 34 e 39 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6.

Art. 18 – Caratteristiche dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse

1. I requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse sono disciplinati dall'art. 37 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6.

Art. 19– Morti per infortuni o incidenti

1. I morti per infortunio o per altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti sul suolo pubblico verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero, od in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. È demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20 – Precauzioni per decessi a causa di malattie infettive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive e diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 21 – Orari di trasporto funebri

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Per il trasporto del defunto dall'abitazione alla chiesa e da questa al cimitero oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse la cerimonia religiosa si dovrà seguire la via più breve.

Art. 22 – Trasporto di salme in altro Comune

1. Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25, 27 e 28 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiunge dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 23 – Modalità per il trasporto fuori Comune

1. Il trasporto della salma fuori dal Comune sarà fatto con carro avente le caratteristiche necessarie partendo dal domicilio o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.
2. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dall'accompagnamento.

Art. 24 – Autorizzazione per il trasporto fuori dal Comune

1. Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire la sepoltura ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.
2. L'incaricato del trasporto del cadavere fuori dal Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.
3. Se il trasporto della salma avviene per via ferroviaria, su nave o aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Titolo V – CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 25 – Autorizzazione alla sepoltura

1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso, ossa umane o ceneri se non accompagnati da apposita autorizzazione prevista dalla normativa vigente rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 26 – Custodia dei documenti

1. Gli atti cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento oltre al campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato deposto il cadavere.

Art. 27 – Ricevimento di salme e resti mortali

1. Il custode del cimitero riceve:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

Art. 28 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

Titolo VI – INUMAZIONI

Art. 29 – Sepolture

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n. 285.
3. Sono tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme in cui agli artt. 76, 77 e 78 del sopra citato regolamento.

Art. 30 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.
2. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

Art. 31 – Forma e classe dei campi

1. Le aree di inumazione sono divise in campi, sono tutti della stessa classe numerati con i numeri 1 e seguenti dal piano cimiteriale.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme.

Art. 32 – Cippi indicativi

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinto da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo deve essere applicata una targhetta in materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, a cura del custode del cimitero dopo aver coperto la fossa con la terra.

Art. 33 – Caratteristiche della fossa

1. Le fosse devono avere le caratteristiche richieste dall'art. 15 del Regolamento regionale del 9 novembre 2004 n. 6.

Art. 34 – Modalità di concessione

1. Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni 10 non rinnovabili.

Art. 35 – Revoca e decadenza della sepoltura

1. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 36 – Norme riguardanti le sepolture ad inumazione

1. Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Per le sepolture in campo comune non è ammessa la scelta dei posti.
3. I campi sono contornati da cordoli in materiale idoneo con il numero progressivo delle fosse.
4. Sulle fosse è ammesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o

marmo previo pagamento della relativa tassa.

5. Sono vietate le sovrapposizioni di materiale facilmente deperibile.

6. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampade.

7. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita e di morte, condizione delle persone defunte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro apposita istanza, darne autorizzazione.

Art. 37 – Ornamento con fiori e piante

1. Sulle sepolture private ad inumazioni, quanto delle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché le radici ed i rami non invadono le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

2. Qualora ci fosse inadempienze il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

Art. 38 – Scadenza della concessione – Recupero dei materiali

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà al Comune.

2. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importante artistica.

3. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto od utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

4. I congiunti che, alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

Titolo VII – TUMULAZIONI

Art. 39 – Sepolture a tumulazione

1. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.

2. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art. 40 – Tipi e durata delle concessioni

1. Le concessioni relative alle sepolture e a tumulazione sono le seguenti:

a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99, salvo rinnovi

b) posti in terra per tombe individuali in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 30 salvo rinnovi;

c) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 30, salvo rinnovi;

d) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 30, salvo rinnovi;

e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 30, salvo rinnovi.

2. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

Art. 41 – Atto di concessione

1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

2. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

Art. 42 – Pagamento della concessione – Cauzione

1. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;

b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

2. Il Comune richiede il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa per la costruzione di cappelle o tombe di famiglia, a garanzia della regolare costruzione delle opere ed a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

3. L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

Art. 43 – Doveri dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e della condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art. 44 – Decorrenza della concessione – Rinnovi

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

2. Alla scadenza della concessione, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 45 – Scadenza della concessione

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

3. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Titolo VIII – CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 46 – Concessione dell'area

1. Le cappelle potranno essere costruite sulle aree di cui ai campi all'uopo destinati. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

2. A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

3. La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Art. 47 – Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

1. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro un anno dalla concessione dell'area.

2. La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro il termine della validità del titolo abilitativo e portata a termine entro un anno dal rilascio dello stesso.

Art. 48 – Modalità per la presentazione dei progetti

1. La presentazione ed l'iter per il rilascio del titolo abilitativo è disciplinato dalle leggi in materia edilizia vigenti al momento della presentazione dell'istanza

2. Nel provvedimento abilitativo verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

4. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta approvazione da parte del Comune.

Art. 49 – Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

1. All'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 50 – Diritti di sepolcro

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquistato particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art. 51 – Ossari, cinerari, colombari

1. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 65 del presente regolamento.

Art. 52 – Mancata utilizzazione dell'area

1. Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 52, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamera il deposito cauzionale di cui all'art. 47, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art. 53 – Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale previsto dall'art. 47 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuate dal medico incaricato dall'Azienda Sanitaria Locale e dall'Ufficio tecnico comunale.
2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salvo eventuali sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 54 – Salme o resti provenienti da altri Comuni

1. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme, i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 55.

Art. 55 – Manutenzione dell'opera

1. I concessionari di cappelle di famiglie od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro.
2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.
3. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Titolo IX – TOMBE INDIVIDUALI

Art. 56 – Norme per la concessione

1. La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.
2. La concessione ha la durata di anni 30 salvo rinnovo

Art. 57 – Sovrapposizione di salme

1. Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di cassoni in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed altra di legno forte, entrambi corrispondenti ai requisiti di cui all'allegato 3 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6.
2. Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n. 285 in particolare, deve essere previsto per ogni loculo uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.
3. Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa.
4. La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente allo scadere dell'ultima concessione stipulata rinnovando automaticamente per lo stesso numero di anni la primitiva concessione.
5. Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 2, sono ammesse soltanto per:
 - a) madre, padre e figli;
 - b) fratelli e sorelle consanguinee;
 - c) coniuge.
6. È ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario od in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 58 –Termini per costruzione del monumento

1. La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune.

Art. 59 – Manutenzione – Revoca – Decadenza

1. Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli 57 e 60.

Titolo X – COLOMBARI

Art. 60– Norme per la concessione

1. La concessione dei colombari è regolata dalla norme di cui al precedente titolo IX.
2. E' ammessa la stipula di nuove concessioni:
 - . madre, padre e figli
 - . coniuge
 - . fratelli e sorelle consanguinee
3. Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, dietro consenso scritto del successore del concessionario e a condizione che vengano rispettate le disposizioni di cui alla circolare R.L. 19 SAN del 6 aprile 1992.

Art. 61 – Lastre di chiusura ed ornamenti

1. Le caratteristiche delle lapidi di chiusura dei colombari ed i relativi ornamenti sono quelli riportati nello schema allegato al presente regolamento.

Art. 62 – Caratteristiche dei feretri

1. Per la tumulazioni in colombaro valgono i requisiti richiesti dall'Allegato 3 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6.

Titolo XI – OSSARI E CINERARI

Art. 63 – Ossario comune

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte dalla vista pubblica.

Art. 64 – Nicchie ossario

1. Le nicchie ossario raccolgono, in cassette di zinco saldate a fuoco e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.
2. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.
3. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.
4. La concessione ha la durata di anni 30 dalla data della stipulazione.

Art. 65– Cinerario comune e giardino delle rimembranze

1. Il cinerario comune è il luogo per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione della salme, il giardino delle rimembranze è quello per la dispersione delle ceneri, per i quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure nel caso i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso l'area allo scopo destinata.

Art. 66– Cellette cinerarie

1. Le cellette cinerarie raccolgono le urne che devono contenere i resti di una sola persona e devono riportarne all'esterno il nome e cognome del defunto.
2. Sulle lastre di chiusura delle cellette cinerarie deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.
3. La concessione ha la durata di anni 30 dalla data della stipulazione.

Titolo XII – CREMAZIONE

Art. 67 – Trasporto salma per la cremazione

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 26.

Art. 68 – Urna cineraria

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere ed avere le caratteristiche indicate nell'art. 14 comma 1 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6.

Art. 69 – Trasporto delle urne con le ceneri

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del responsabile del Servizio di Igiene pubblica dell'ASL, nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 70 – Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria).

Art. 71 – Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. Delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari. Dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono conservate le ceneri.
3. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali ed anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

Titolo XIII – AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 72 – Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al responsabile del Servizio di Igiene Pubblica per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i.

Art. 73 – Imbalsamazioni e tanatoprassi

1. I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.
2. La richiesta dell'autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al Comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che si intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.
3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.
4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazioni e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Titolo XIV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 74 – Esumazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.
4. Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo dal seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dall'Autorità giudiziaria per esigenze della Giustizia.

Art. 75 – Esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il medico incaricato dall'ASL dichiarare che possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 76 – Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria

1. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico incaricato dall'ASL e dall'incaricato del servizio di custodia.

Art. 77 – Divieto di apportare riduzioni a salme

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice penale.

Art. 78 – Trasferimento di feretri in altra sede

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il medico incaricato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 79– Raccolta delle ossa

1. Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario di cui all'art. 70.

Art. 80 – Personale che deve presenziare alle operazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del medico incaricato dall'ASL e dall'incaricato del servizio di custodia.

Art. 81– Compensi per esumazioni ed estumulazioni

1. Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa.

Titolo XV – SERVIZI CIMITERIALI

Art. 82 – Manutenzione e vigilanza

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 83– Organizzazione del servizio cimiteriale

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
 - a) per la parte amministrativa l'Ufficio Tributi, servizio cimitero;
 - b) per la sanitaria il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL;
 - c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti, ampliamenti, manutenzioni, ecc.) l'Ufficio tecnico comunale.

Art. 84 – Custode del cimitero

1. Il custode del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art. 85-Compiti del custode

Il custode, del cimitero è indicato di assolvere agli specifici compiti attribuiti dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nonché dal presente Regolamento.

Art. 86 – Tenuta dei registri obbligatori

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 7; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 87 – Obblighi del custode seppellitore

Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli di custodia d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante l'orario d'apertura al pubblico, un'assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni alle proprietà comunali né a quelle private;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà del Comune od a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando – se richiesto – assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazione;
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella – ossario;
- 4) consegnare al Comune gli oggetti preziosi e ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

Titolo XVI – NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 88 – Orario di apertura del cimitero

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Sindaco ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

2. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e

giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 89 – Divieto di ingresso

1. È vietato l'ingresso:

- ai minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

2. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto dei materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 90 – Prescrizioni particolari

1. È vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

2. Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

3. L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzioni nel cimitero è vietato dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 91 – Norme per i visitatori

1. All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

2. È vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Titolo XVII – CONTRAVVENZIONI

Art. 92 – Contravvenzioni

1. . La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma di legge.

Allegato A

Tariffe 2010

Descrizione		Nuova	
SERVIZI	Inumazione di salma	€ 130,00	
	Tumulazione	in colombaro normale	€ 100,00
		in loculo di cappella di famiglia	€ 100,00
		in tomba trentennale	€ 130,00
	Esumazione	€ 180,00	
	Posa di resti mortali in celle ossario	€ 30,00	
	Posa di ceneri in cella cineraria	€ 30,00	
	Estumulazioni	€ 200,00	
	Cippo provvisorio particolare fotografia, dedica, ecc. su tomba comune	€ 0,00	
	Scavo di tomba singola	€ 130,00	
	Scavo di tomba sovrapposta	€ 190,00	
	Fornitura di cassone per tomba	€ 250,00	
	Fornitura di cassetta ossario	€ 25,00	
CONCESSIONI	Colombaro trentennale	€ 1.100,00	
	Aree per sepolture individuali	trentennale unica	€ 403,00
		trentennale doppia in sovrapposizione	€ 671,00
		trentennale doppia affiancata	€ 940,00
		trentennale 4 posi (2+2)	€ 1.611,00
	Area per tomba di famiglia (max 18 mq)	€ 806,00	
	Cella cineraria trentennale	€ 107,00	
	Tumulazione provvisoria di salma (max 2 anni)	€ 134,00	
Loculo ossario trentennale	€ 107,00		
Riunione resti mortali in tombe e colombari	€ 101,00		

Le tariffe di cui alla tabella A vengono raddoppiate per coloro che non sono né nati, né residenti, né abbiano avuto la residenza, né genitori o figli di residenti nel Comune o nella Parrocchia di Costa Masnaga.



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI LECCO

www.comune.costamasnaga.lc.it

CAP 23845 - TEL 031-358981 - FAX 031-879022 - P.IVA 00603040130 - COD. FISC. 82002850137

ALLEGATO A ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 17 DEL REGISTRO
PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.4.2010

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto "**Esame ed approvazione nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria**" ai sensi dell'art. 49, comma 1°, della Legge n. 267/2000, si esprime il seguente parere:

PARERE TECNICO CONTABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo della stessa,

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE nei limiti delle proprie competenze, per quanto attiene la regolarità tecnica in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto.

Costa Masnaga, 08.04.2010

Il Responsabile del servizio

Costanza Lorefice



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI LECCO

www.comune.costamasnaga.lc.it

CAP 23845 - TEL 031-358981 - FAX 031-879022 - P.IVA 00603040130 - COD. FISC. 82002850137

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15.4.2010

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Umberto Primo Bonacina)



Il Segretario Comunale
(dott. Mauro Bacchini)

Il Consigliere Anziano
(Anna Cazzaniga)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale sarà affissa all'Albo Pretorio nel giorno 20 APR 2010 rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Costa Masnaga, li 20 APR 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Mauro Bacchini



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del TU n.267 del 2000, diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Eventuali ricorsi e/o opposizioni saranno oggetto di specifica annotazione.

Li, 20 APR 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Mauro Bacchini

